



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE

**DELIBERAZIONE N. 16 DEL 23.09.2025**

**Oggetto:** Parere relativo all'ammissibilità di realizzazione di aree attrezzate di sosta temporanea di autocaravan e caravan in area Hi3 e Hi4.

L'anno duemilaventicinque, addì 23 del mese di settembre, a seguito di apposita convocazione prot. n. 13243 del 19 settembre 2025 si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza
<b>Alessandra Todde</b>	Presidente della Regione Sardegna	Presidente	VCF
<b>Antonio Piu</b>	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	VCF
<b>Rosanna Laconi</b>	Assessora Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	X
<b>Gian Franco Satta</b>	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	VCF
<b>Emanuele Cani</b>	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	
<b>Giuseppe Ciccolini</b>	Rappresentante delle Province	Componente	VCF
<b>Antonio Addis</b>	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000	Componente	X
<b>Alessio Seoni</b>	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	VCF

Assume la Presidenza la Presidente della Regione, Alessandra Todde.

È presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, Costantino Azzena.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.16

DEL 23.09.2025.

## LA PRESIDENTE

**CONSTATA** la validità dell'adunanza, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito al punto dell'O.d.G. di cui all'oggetto.

## IL COMITATO ISTITUZIONALE

**ATTESO** che gli Uffici della Direzione generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna (ADIS), Servizio amministrativo e del bilancio e Servizio difesa del suolo, hanno effettuato l'attività istruttoria sull'argomento in oggetto e che la Segreteria Tecnica lo ha dichiarato procedibile per l'inserimento all'ordine del giorno;

**ATTESO** che la Presidente del Comitato Istituzionale ha proposto l'adozione del presente atto deliberativo;

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";

**VISTA** la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "*Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici*";

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e le relative Norme di Attuazione (NA);

**VISTE** le vigenti Norme di Attuazione del PAI, da ultimo aggiornate con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 10 del 14 maggio 2025;

**VISTA** la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 7 aprile 2020 avente ad oggetto: "*Quesiti inerenti all'interpretazione delle norme di attuazione del Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) - Atto di indirizzo*";

**CONSIDERATO** che il Sindaco del comune di Ozieri con nota protocollo n. 15974 del 4 giugno 2025, acquisita in pari data al protocollo ADIS n. 6225, dopo avere richiamato l'art. 21 della L.r. n. 16 del 28/07/2017 e successive modifiche e integrazioni, ha posto un quesito in merito alla ammissibilità dell'intervento consistente nella realizzazione di aree attrezzate di sosta temporanea di autocaravan



e caravan in area Hi3 e Hi4, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. l) o dell' art. 27, comma 3 lett. l) delle N.A. del PAI;

**EVIDENZIATO** che sussistono i presupposti di ammissibilità soggettiva ed oggettiva del quesito stesso, ai sensi della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 7 aprile 2020;

**RITENUTO** pertanto di dover fornire i chiarimenti volti a garantire l'univoca interpretazione ed applicazione della norma in oggetto;

**VISTI** gli articoli delle N.A. PAI sopra richiamati ed in particolare l'art. 27, comma 3 lett. l) che dispone che *"In materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico ... sono consentiti esclusivamente: ..... nuove infrastrutture, strutture di servizio ed insediamenti mobili, preferibilmente provvisori, destinati ad attrezzature per il tempo libero, la fruizione occasionale dell'ambiente naturale, le attività sportive e gli spettacoli all'aperto"* e l'art. 27, comma 2 lett. l) che dispone che *"In materia di patrimonio edilizio pubblico e privato ... sono consentiti esclusivamente: ..... le opere di sistemazione e manutenzione di superfici inedificate o scoperte di edifici, compresi rampe di accesso, recinzioni, muri a secco, contenimenti in pietrame, terrazzamenti, siepi, impianti a verde, pergole e coperture a condizione che, con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato, si dimostri che le opere non modificano significativamente il regolare deflusso della corrente;*

**VISTO** l'art. 21 della L.R. n. 16 del 28/07/2017, rubricato *"Aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici"* che dispone:

*"2. Sono "Aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici" le aree riservate esclusivamente alla sosta occasionale di autocaravan per un massimo di 72 ore consecutive.*

*2-bis. In deroga al limite temporale di cui al comma 2 è consentita la sosta fino a un massimo di 120 ore consecutive in un numero di piazzole non superiore al 30 per cento del totale delle piazzole presenti nell'area.*

*3. Le aree attrezzate di sosta temporanea sono realizzate nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dell' articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e sono fornite delle seguenti dotazioni minime:*

*a) pozzetto di scarico autopulente o pozzetto di scarico a griglia contornato da cemento, di adeguata*



*proporzione e pendenze, con rubinetto per il lavaggio manuale della superficie;*

*b) erogatore di acqua potabile;*

*c) colonnina automatica per l'erogazione di energia elettrica;*

*d) contenitori per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale;*

*e) impianto di videosorveglianza;*

*f) toponomastica della città contenente le informazioni turistiche aggiornate;*

*g) adeguato sistema di illuminazione;*

*h) sistema antincendio;*

*i) almeno una piazzola ogni dieci posti riservata a autocaravan con a bordo passeggeri disabili a ridotta capacità motoria o sensoriale;*

*j) apposita pavimentazione con materiali che garantiscano la massima permeabilità e il deflusso delle acque piovane.”;*

**EVIDENZIATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. e), il PAI ha la finalità di *“impedire l'aumento delle situazioni di pericolo e delle condizioni di rischio idrogeologico esistenti alla data di approvazione del piano”* e che, ai sensi dell'art. 27, comma 4, lett. a) e dell'art. 28, comma 2 delle N.A. del PAI in area Hi4 ed Hi3 è sempre vietato realizzare *“strutture e manufatti mobili e immobili, ad eccezione di quelli a carattere provvisorio o precario indispensabili per la conduzione dei cantieri e specificamente ammessi dalle presenti norme”*;

**RICHIAMATO**, altresì, il precedente parere espresso con deliberazione n. 18 del 28.10.2024, con il quale, nel perseguimento della suddetta finalità, il Comitato Istituzionale ha chiarito che in area Hi4 e in area Hi3 non è ammissibile il posizionamento di allestimenti mobili di pernottamento in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti ed ha, altresì, ricordato che *“I complessi ricettivi all'aperto esistenti, ubicati nelle aree di pericolosità idrogeologica molto elevata ed elevata, sono comunque sottoposti entro un anno dall'approvazione del PAI, a cura e a carico dei soggetti proprietari, ad uno studio di compatibilità idraulica o geologica e geotecnica ai sensi degli articoli 24 e 25 e sono rilocalizzati in caso di conclusioni negative dello studio. Alla scadenza di tale termine, salvo precedente provvedimento di urgenza, gli organi competenti per le concessioni e le autorizzazioni di esercizio sospendono cautelatamente l'efficacia degli atti di assenso e le attività di tali complessi ricettivi. La Regione Sardegna vigila direttamente sull'applicazione delle norme del*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.16

DEL 23.09.2025.

*presente comma.”;*

**RITENUTO** che la *ratio* delle norme sopra citate sia quella di evitare, in area Hi3 ed Hi4, di incrementare il rischio specifico derivante dallo stazionamento di persone anche nella fascia oraria notturna;

**EVIDENZIATO** che, anche la lettura sistematica delle norme rafforza tale interpretazione in quanto, ai sensi dell'art. 29, comma 2, lett. f) *“le nuove costruzioni, le nuove attrezzature e i nuovi impianti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nelle zone territoriali omogenee di tipo D,E,F”* sono consentiti solo in area Hi2 e Hi1;

**RITENUTO** pertanto, che la fattispecie prospettata dall'Amministrazione comunale non sia riconducibile ad alcuno degli interventi ammissibili in area Hi4 e Hi3 ai sensi delle vigenti N.A. del PAI ed, in particolare, alle fattispecie richiamate nel quesito in esame, di cui all' art. 27, comma 2, lett. l) e all'art. 27, comma 3, lett. l);

### **DELIBERA**

per le ragioni indicate in premessa, di chiarire che in area Hi4 e in area Hi3 non è ammissibile la realizzazione di aree attrezzate di sosta temporanea di autocaravan e caravan, come definite dall'art. 21 della L.R. n. 16 del 28.07.2017.

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino e ne viene dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario Generale**

Costantino Azzena

**La Presidente del Comitato Istituzionale**

Alessandra Todde